LA GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO

- LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI -

Dott.ssa Cella Paola

PROGRAMMA

- I pareri dell'Organo di Revisione sulle variazioni del bilancio di previsione e del PEG
- Assestamento di bilancio e verifica degli equilibri
- Prelievi dal fondo di riserva
- Applicazione dell'avanzo di amministrazione
- Verifica dell'adeguatezza del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE)
- Verifica del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)
- Variazioni di cassa
- Il pareggio di bilancio

GLI STRUMENTI DI FLESSIBILITA' DEL BILANCIO DI PREVISIONE

Il bilancio di previsione può essere modificato nel corso dell'esercizio per far fronte ad esigenze nuove e/o imprevedibili.

Sono disponibili i seguenti strumenti di flessibilità:

- i prelievi dal **fondo di riserva** (strumento ordinario)
- le **variazioni**

"Un eccessivo ricorso alle variazioni di bilancio va visto come fatto negativo, in quanto inficia l'attendibilità del processo di programmazione e rende non credibile il complesso del sistema di bilancio" (Principio della flessibilità - all. n.1 d.lgs. 118/11)

GLI STRUMENTI DI FLESSIBILITA' DEL BILANCIO DI PREVISIONE

Gli **stanziamenti di competenza** rappresentano un limite in ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione (**carattere autorizzatorio**) per:

- gli impegni di spesa
- gli accertamenti relativi alle accensioni di prestiti.

Gli **stanziamenti di cassa** rappresentano un limite in ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione (**carattere autorizzatorio**) per:

- il pagamento della spesa
- le riscossioni concernenti le accensioni di prestiti.

Gli **stanziamenti di competenza e di cassa** non rappresentano mai un limite per le anticipazioni di tesoreria e per le partite di giro.

LE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE ED AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Studio Cella Paola - Via Gorra n. 24 - 29122 Piacenza
cella_paola@iol.it

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE – ART. 175

Consiglio			Giunta		

SPESA

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Articolo

ENTRATA

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Articolo

L'unità elementare ai fini del voto è diversa per il Consiglio e per la Giunta, quindi sono diverse anche le competenze per variare le previsioni di bilancio.

LE DIVERSE COMPETENZE PER LE VARIAZIONI DI BILANCIO

Per variare il bilancio di previsione non è sempre necessario ricorrere al Consiglio.

Alcune variazioni sono adottate dalla Giunta, altre possono essere adottate dal Responsabile del servizio economico-finanziario e/o dai vari responsabili della spesa (dirigenti o P.O.).

IL PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLE VARIAZIONI DI BILANCIO

Per alcune variazioni il parere dell'organo di revisione non è richiesto.

Tuttavia l'art. 239 Tuel prevede che l'Organo di Revisione "in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, verifichi l'**esistenza dei presupposti** che hanno dato luogo alle **variazioni di bilancio approvate** nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio"

Il regolamento di contabilità deve prevedere apposite forme di comunicazione delle variazioni, soprattutto per quelle che non sono di competenza del Consiglio.

IN TERMINI GENERALI

Le variazioni del bilancio di previsione sono di norma di competenza del **Consiglio**, salvo alcune espressamente previste dai commi 4, 5-bis e 5-quater dell'art. 175 Tuel.

Le variazioni possono essere di **competenza** e di **cassa**

Possono essere adottate di norma **entro il 30/11** salvo alcune che possono essere adottate sino al 31/12.

E' richiesto il parere dell'Organo di Revisione

LE VARIAZIONI DI BILANCIO

Nelle variazioni al bilancio di previsione non è consentito:

- spostare le previsioni di entrata e di spesa dalle partite di giro e per conto terzi a favore delle altre parti del bilancio
- fare spostamenti tra residui e competenza

ELEMENTI ESSENZIALI DEGLI ATTI DI VARIAZIONE DEL BILANCIO

La delibera di variazione del bilancio di previsione deve evidenziare:

- il **riferimento al comma dell'art. 175** che identifica l'organo competente
- il mantenimento degli **equilibri di bilancio** nel triennio
- il rispetto del **pareggio di bilancio**
- le eventuali variazioni delle dotazioni di cassa al fine di garantire un saldo di cassa "non negativo"
- che la variazione comporta anche una **variazione del DUP**

COMUNICAZIONE AL TESORIERE

Vanno comunicate al **Tesoriere**:

- le variazioni di bilancio tramite il modello di cui agli allegati 8/1 e 8/3 al d.lgs. 118/11

- le variazioni del FPV effettuate nel corso dell'esercizio tramite il modello di cui all'allegato 8/2 al d.lgs. 118/11

- le variazioni dei residui a seguito del riaccertamento ordinario

IL PRINCIPIO DEL PAREGGIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE	SPESE
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	Disavanzo di amministrazione
FPV	
I - E. corr. di natura trib., contrib. e perequativa	I - Spese correnti
II - Trasferimenti correnti	
III - Entrate extratributarie	
IV - Trasferimenti in c/capitale	II - Spese in c/capitale
V – Entrate da riduzione di attività finanziarie	III - Spese per incremento di attività finanziarie
VI - Accensione di prestiti	IV - Rimborso di prestiti
VII – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	V – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
VIII - Entrate per conto terzi e partite di giro	VII - Spese per conto terzi e partite di giro

Totale entrate = Totale spese

Il bilancio di previsione non può presentare un disavanzo.

EQUILIBRI DI BILANCIO

Il **prospetto degli equilibri di bilancio** è un allegato del bilancio di previsione che consente di verificare l'esistenza degli equilibri interni al bilancio per ciascuno degli esercizi in cui si articola.

Sono previsti tre equilibri interni al bilancio di previsione:

- **Equilibrio di parte corrente**
- **Equilibrio di parte capitale**
- **Equilibrio della gestione debiti/crediti.**

Studio Cella Paola - Via Gorra n. 24 - 29122 Piacenza
cella_paola@iol.it

L'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE	SPESE
Utilizzo avanzo di amministrazione	Recupero disavanzo di amministrazione
FPV per spese correnti	
I - E. corr. di natura trib., contrib. e perequativa	I - Spese correnti
II - Trasferimenti correnti	
III - Entrate extratributarie	
IV - Trasferimenti in c/capitale destinati al rimborso prestiti	II - Altri trasferimenti in c/capitale
	IV - Quota capitale amm.to mutui e prestiti obbligaz.

entrate correnti ≥ spese correnti + mutui

Sono previste alcune deroghe

Studio Cella Paola - Via Gorra n. 24 - 29122 Piacenza
cella_paola@iol.it

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (SEGUE)

E' possibile destinare entrate in c/capitale al finanziamento di spese correnti

- I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni (anni 2016 e 2017)

PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE

Art. 1 comma 737 della Legge di stabilità 2016 prevede per gli anni **2016 e 2017** la possibilità di utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni per una quota pari al 100% per finanziare spese di **manutenzione ordinaria del verde**, delle **strade** e del **patrimonio comunale**, e spese di **progettazione delle opere pubbliche**.

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (SEGUE)

Alcune entrate pur essendo classificate tra le entrate correnti devono essere destinate al finanziamento degli investimenti.

Si tratta delle **entrate non ricorrenti (o non ripetitive)** che devono essere destinate al finanziamento della spesa non ricorrente e della spesa in conto capitale.

ENTRATE NON RICORRENTI

Si definiscono **non ricorrenti (o non ripetitive)** quelle entrate la cui acquisizione non è “a regime” (cioè si presenta con continuità per almeno 5 esercizi) ma è limitata ad uno o più esercizi.

Esempio:

- i trasferimenti in c/capitale (se non espressamente definiti continuativi dal provvedimento/norma che li istituisce)

- le entrate da concessione pluriennale che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi (Principio 4/2 paragrafo 3.10).

ENTRATE NON RICORRENTI

La nota integrativa al bilancio di previsione deve anche evidenziare le entrate e le spese non ricorrenti.

Si considerano **entrate non ricorrenti (Principio 4/1 paragrafo 9.11.3)**:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- condoni;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- entrate per eventi calamitosi;
- alienazione di immobilizzazioni;
- accensione di prestiti;
- contributi agli investimenti.

SPESE NON RICORRENTI

Si considerano **spese non ricorrenti (Principio 4/1 paragrafo 9.11.3)** le spese riguardanti:

- le consultazioni elettorali o referendarie locali;
- i ripiani di disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale;
- gli eventi calamitosi;
- le sentenze esecutive ed atti equiparati;
- gli investimenti diretti;
- i contributi agli investimenti.

ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

La Corte dei Conti nel questionario sul Rendiconto 2015 (Delibera n. 22/2016) indica ulteriori entrate di carattere non ripetitivo:

- contributo rilascio permesso di costruire;
- sanzioni per violazione al codice della strada
- canoni da concessioni pluriennali (es. concessioni cimiteriali).

e ulteriori spese non ricorrenti:

- oneri straordinari della gestione corrente.

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

<table>
<tr><th>Entrate</th><th>Spese</th></tr>
<tr><td>FPV per spese c/capitale
Avanzo per spese c/capitale</td><td>Spese c/capitale
- Trasferimenti in c/capitale</td></tr>
<tr><td>Entrate c/capitale (4.00)
- Contributi agli investimenti</td><td>Acquisizione di attività finanziarie (3.01)</td></tr>
<tr><td>Riduzione di attività finanziarie (5.01)
Accensione di mutui</td><td>MAGGIORE O UGUALE A ZERO
L’equilibrio può essere negativo se una parte delle spese di investimento è finanziato con entrate correnti (avanzo economico)</td></tr>
</table>

PRINCIPIO DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO

Il bilancio di previsione degli EE.LL. è in EQUILIBRIO quando presenta:

Un saldo non negativo delle partite finanziarie, ottenuto dalla differenza tra operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di concessione/riscossione di crediti.

Se le concessioni di crediti e gli incrementi di attività finanziarie sono superiori alle riduzioni di attività finanziarie esigibili nello stesso esercizio, **la differenza va coperta da entrate correnti**.

L'eventuale saldo finanziario positivo delle attività finanziarie è destinato al rimborso anticipato di prestiti o al finanziamento di investimenti.

EQUILIBRIO GESTIONE DEBITI/CREDITI

Entrate	Spese
Riscossione di crediti (5.02 – 5.03)	Concessione di crediti (3.02 – 3.03)
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (5.04)	Altre spese per incremento di attività finanziarie (3.04)
	MAGGIORE O UGUALE A ZERO

OBBLIGO DEL PAREGGIO DI BILANCIO

La Legge costituzionale n. 1/2012 ha modificato gli articoli 81, 87 e 117 della Costituzione.

Le nuove norme

- introducono una nuova modalità di definizione dell'***obiettivo di finanza pubblica***;
- impongono alcuni ***vincoli*** in merito alla possibilità per gli enti locali di ***ricorrere all'indebitamento***.

OBBLIGO DEL PAREGGIO DI BILANCIO

La Legge n. 243/2012, attuativa dell'art. 81, come modificata dalla Legge n. 164/2016 impone agli EE.LL. l'obbligo del pareggio di bilancio, inteso come "*saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali*"

L'obbligo si applica a tutti i comuni, le province e le città metropolitane. Non si applica alle unioni di comuni.

Studio Cella Paola - Via Gorra n. 24 - 29122 Piacenza
cella_paola@iol.it

OBBLIGO DEL PAREGGIO DI BILANCIO

Le ***entrate finali*** si riferiscono ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio di previsione previsto dal D.Lgs. 118/2011. Restano escluse le entrate da accensione di prestiti, anticipazione di tesoreria e partite di giro.

Le ***spese finali*** si riferiscono ai titoli 1, 2 e 3 dello schema di bilancio di previsione previsto dal D.Lgs. 118/2011. Restano escluse le spese da rimborso di prestiti, anticipazione di tesoreria e partite di giro.

OBBLIGO DEL PAREGGIO DI BILANCIO

A decorrere dall'esercizio 2020 tra le entrate e spese finali è incluso il FPV di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

Per il triennio 2017/2019 questa possibilità è demandata alla legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica.

FPV E PAREGGIO DI BILANCIO

Nel 2016 si considera il FPV finanziato da avanzo e entrate finali. No FPV finanziato da mutuo.

Nel triennio 2017/2019: situazione di incertezza.

Dal 2020 si considera il FPV finanziato da entrate finali. No FPV finanziato da avanzo e da mutuo.

SALDO DI FINANZA PUBBLICA NEL BILANCIO 2016

ENTRATE	SPESE
FPV di entrata (no se deriva da mutuo)	FPV di spesa (no se deriva da mutuo)
Accertamenti entrate correnti (tit. I, II, III)	Impegni spese correnti (tit. I) al netto del FCDE e di altri fondi ed accantonamenti
Accertam. tit. IV (entrate c/capitale)	Impegni spese c/capitale (tit. II)
Accertam. tit. V (entrate da riduzione di attiv. fin.)	Impegni spese per incremento att. fin. (tit. III)
ENTRATE FINALI	**SPESE FINALI**

entrate finali - spese finali ≥ 0

Studio Cella Paola - Via Gorra n. 24 - 29122 Piacenza
cella_paola@iol.it

SALDO DI FINANZA PUBBLICA NEL TRIENNIO 2017/2019

ENTRATE	SPESE
FPV di entrata (no se deriva da mutuo) ??????	**FPV di spesa (no se deriva da mutuo) ????**
Accertamenti entrate correnti (tit. I, II, III)	Impegni spese correnti (tit. I) al netto del FCDE e di altri fondi ed accantonamenti
Accertam. tit. IV (entrate c/capitale)	Impegni spese c/capitale (tit. II)
Accertam. tit. V (entrate da riduzione di attiv. fin.)	Impegni spese per incremento att. fin. (tit. III)
ENTRATE FINALI	**SPESE FINALI**

entrate finali - spese finali ≥ 0

Le spese che nel 2016 confluiscono nel FPV non ci sono tra le entrate ma ci sono tra le spese del 2017.

E' meglio ridurre al minimo il valore del FPV di fine 2016.

Studio Cella Paola - Via Gorra n. 24 - 29122 Piacenza
cella_paola@iol.it

OBBLIGO DEL PAREGGIO DI BILANCIO

Qualora in sede di rendiconto di gestione si riscontri un valore negativo del saldo tra entrate e spese finali, l'Ente deve provvedere al **recupero dello scostamento entro il triennio successivo**, in quote costanti.

Con legge dello Stato possono essere previste differenti modalità di recupero.

OBBLIGO DEL PAREGGIO DI BILANCIO

Con legge dello Stato sono definiti i **premi e** le **sanzioni**, che dovranno tener conto dei seguenti principi:

a) proporzionalità fra premi e sanzioni;

b) proporzionalità fra sanzioni e violazioni;

c) destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premi agli enti del medesimo comparto che hanno rispettato gli obiettivi.

LE VARIAZIONI DI BILANCIO

Oltre alle variazioni di bilancio al Consiglio spetta inoltre:

- l'adozione della **delibera di salvaguardia e di assestamento generale di bilancio**

- l'**applicazione** della quota **del risultato di amministrazione** costituita dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente o risultanti dall'ultimo rendiconto approvato, per le finalità cui sono destinate

- l'applicazione della quota del risultato di amministrazione destinata e libera

- l'applicazione dell'avanzo vincolato

LE DIVERSE COMPETENZE PER LE VARIAZIONI DI BILANCIO

Le variazioni compensative all'interno dello stesso titolo, della stessa missione, dello stesso programma di spesa non sono di competenza del Consiglio, ma sono di competenza della Giunta.

Le variazioni compensative all'interno della stessa tipologia di entrata dello stesso titolo non sono di competenza del Consiglio, ma sono di competenza della Giunta.

LE VARIAZIONI DI BILANCIO

CODIFICA DELLA SPESA NEL PIANO DEI CONTI

U.1.03.02.01.008

U = Spesa

1 = Titolo I spese correnti

03 = Macroaggregato 103 - Acquisto di beni e servizi

02 = Acquisto di servizi

01 = Capitolo Manutenzione ordinaria e riparazioni

008 = Articolo - Manutenzione ordinaria e riparazioni beni immobili

LE VARIAZIONI DI BILANCIO

CODIFICA DELL'ENTRATA NEL PIANO DEI CONTI

E.02.01.01.01.001

E = Entrata

02 = Trasferimenti correnti

01.01 = Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da PA

01 = Categoria 01 - Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali

001 = Articolo - Trasferimenti correnti da Ministeri

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'applicazione dell'avanzo di amministrazione è disciplinata dai seguenti articoli del Tuel:

- art. 163 c.7

- art. 175 c. 5-bis lett. a) e 5-ter

- art. 187 c.3 e 3-quinquies

- paragrafi 8.11 e 9.2 principio applicato 4/2

L'avanzo di amministrazione può essere applicato solo al primo esercizio del bilancio di previsione.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ART. 187

Il risultato di amministrazione è distinto in:

- fondi vincolati
- fondi accantonati
- fondi destinati agli investimenti
- fondi liberi

Se l'avanzo non è in grado di comprendere tutte queste componenti l'ente è in disavanzo.

FONDI VINCOLATI

Le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- nei casi in cui la legge o i principi contabili individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa (es. proventi da sanzioni al codice della strada; trattamento accessorio e premiante dei dipendenti);

- derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti

- derivanti da trasferimenti assegnati all'ente per una specifica destinazione (es. interventi cofinanziati dall'Unione Europea)

- derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'ente locale abbia attribuito una specifica destinazione

FONDI ACCANTONATI

- FCDE;

- accantonamenti per passività potenziali (es. quote per perdite non ripianate di società partecipate; contenziosi in cui l'ente ha significative probabilità di soccombere)

- indennità di fine mandato del Sindaco

- quote per i rinnovi dei contratti nazionali di lavoro

Le quote accantonate si possono utilizzare solamente a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonate.

Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota è liberata dal vincolo.

FONDI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI

Sono costituite da entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione che non sono state spese (es. oo.uu. non utilizzati).

APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il risultato di amministrazione è accertato solo a seguito dell'approvazione del rendiconto da parte del Consiglio.

I fondi liberi ed i fondi destinati agli investimenti possono essere applicati solo dopo l'approvazione del rendiconto.

L'avanzo presunto applicato al bilancio si riferisce esclusivamente ai fondi vincolati ed accantonati.

APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata secondo le seguenti priorità:

a) per la copertura di debiti fuori bilancio

b) per i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193

c) per il finanziamento di spese d'investimento

d) per il finanziamento di spese correnti non permanenti

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

In presenza di **applicazione dell'avanzo al bilancio di previsione** approvato dal Consiglio è richiesto che la Giunta approvi entro il 31/1 il prospetto aggiornato dell'avanzo di amministrazione presunto.

Se la Giunta non approva il prospetto di cui sopra entro il 31/1 è necessario variare immediatamente il bilancio eliminando l'applicazione dell'avanzo di amministrazione.

APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Durante l'esercizio provvisorio l'**applicazione dell'avanzo** è consentita con **deliberazione di Giunta**, dopo aver acquisito il parere dell'organo di revisione, sulla base di una relazione documentata del dirigente/funzionario e nel rispetto di determinate condizioni.

APPLICAZIONE DELL'AVANZO PRESUNTO IN ESERCIZIO PROVVISORIO

La deliberazione di variazione:

- richiede una relazione documentata dal dirigente/ responsabile competente;

- serve esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe un danno per l'ente

- richiede l'approvazione da parte della Giunta di un prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto.

APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Se l'**applicazione dell'avanzo** è effettuata **successivamente all'approvazione del bilancio di previsione** da parte del Consiglio è sufficiente la **determinazione del responsabile del servizio economico-finanziario**.

In questo caso non è richiesto il parere dell'organo di revisione.

E' sempre richiesto il prospetto approvato dalla Giunta.

ASSESTAMENTO DI BILANCIO EX ART. 175 C.8 TUEL

Con l'**assestamento generale di bilancio** da adottarsi **entro il 31 luglio** con deliberazione del Consiglio si attua una **verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita**, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

E' obbligatorio il parere dell'organo di revisione.

SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO EX ART. 193 TEL

Con periodicità stabilità dal regolamento di contabilità e comunque almeno una volta l'anno **entro il 31 luglio**, il Consiglio adotta una delibera in cui si dà atto del **permanere degli equilibri generali di bilancio** o, in caso negativo, si adottano le misure necessarie:

a) a ripristinare il pareggio, qualora i dati della gestione facciano prevedere **un disavanzo di gestione o di amministrazione**, per uno squilibrio di **competenza**, di **cassa** o della gestione dei **residui**;

b) al riconoscimento dei **debiti fuori bilancio**;

c) all'**adeguamento del FCDE** accantonato nel risultato di amministrazione caso di gravi squilibri che riguardano la gestione dei residui.

SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO EX ART. 193 TEL

Nella delibera occorre inoltre dare atto di avere effettuato la **verifica dell'andamento dei lavori pubblici** finanziati nell'anno nel rispetto del **cronoprogramma** e le eventuali conseguenti variazioni di bilancio. (all. 4/2 principio applicato alla contabilità finanziaria)

IL CRONOPROGRAMMA DELLE SPESE DI INVESTIMENTO

Le spese di investimento sono impegnate negli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti da contratto/convenzione sulla base del relativo cronoprogramma.

Se l'avanzamento dei lavori subisce modifiche rispetto al cronoprogramma originario è necessario variare il bilancio e riaccertare gli impegni assunti.

VERIFICA DELLA CONGRUITA' DEL FCDE

In sede di assestamento del bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del FCDE complessivamente accantonato:

- **nel bilancio di previsione, in sede di assestamento;**

- **nell'avanzo,** in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, **in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri.**

Il Consiglio può quindi variare, nel corso dell'esercizio, lo stanziamento del FCDE o le quote vincolate del risultato di amministrazione, in fase di approvazione del rendiconto.

VARIAZIONI DI BILANCIO CONSENTITE TRA IL 30/11 E IL 31/12

- L'**istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata** ed il correlato programma di spesa
- L'**istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero**, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio
- L'**utilizzo delle quote dei risultato di amministrazione vincolato e accantonato** per le finalità per le quali sono stati previsti
- **Le variazioni necessarie a reimputare** agli esercizi di esigibilità di **obbligazioni** riguardanti entrate vincolate già accertate e, se necessario, delle spese correlate
- Le variazioni delle **dotazioni di cassa**
- Le variazioni di cui al **comma 5-quater** (rinvio)
- Le variazioni degli stanziamenti riguardanti **i versamenti ai conti di tesoreria** e i versamenti **a depositi bancari** intestati all'ente

LE VARIAZIONI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA

VARIAZIONI DI GIUNTA D'URGENZA EX ART. 175 C. 4

Le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dalla Giunta in **casi di urgenza opportunamente motivati**.

La variazione deve essere ratificata dal Consiglio, a pena di decadenza, entro 60 giorni e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso.

Sulla proposta di delibera di Consiglio occorre il parere dell'Organo di Revisione.

VARIAZIONI D'URGENZA ART. 175 C. 4

In caso di mancata o parziale ratifica della variazione, il Consiglio adotta, entro i successivi 30 giorni e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso, i provvedimenti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti per effetto della deliberazione di variazione non ratificata.

PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA

Nella missione “Fondi e Accantonamenti” all’interno del programma “Fondo di riserva” gli enti locali iscrivono un fondo non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

L’importo minimo è fissato allo 0,45% se l’ente si trova in anticipazione di cassa o se sta utilizzando entrate aventi vincolo di destinazione per il finanziamento di spese correnti.

PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA

Il Fondo di riserva serve per far fronte ad **esigenze straordinarie di bilancio** o quando **le dotazioni della spesa corrente si rivelano insufficienti**.

La metà della quota minima del fondo **è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili**, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva è utilizzato con deliberazioni della Giunta, da comunicare al Consiglio nei tempi stabili dal regolamento di contabilità.

L'utilizzo è consentito sino al 31/12.

Non è richiesto il parere dell'organo di revisione.

VARIAZIONI DI BILANCIO EX ART. 175 C. 5-BIS

Sono adottate con deliberazioni della Giunta le **variazioni di bilancio non aventi natura discrezionale**, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio.

Il regolamento di contabilità disciplina le modalità di comunicazione al Consiglio.

Solitamente non richiedono il parere dell'organo di revisione.

VARIAZIONI DI BILANCIO EX ART. 175 C. 5-BIS

a) variazioni riguardanti l'utilizzo della **quota vincolata del risultato di amministrazione** (sia presunto che accertato) nel corso dell'**esercizio provvisorio** consistenti nella mera **reiscrizione di economie di spesa** derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti ad **entrate vincolate.**

E' richiesto il parere dell'organo di revisione.

Come già esaminato in precedenza devono essere rispettate alcune condizioni.

VARIAZIONI DI BILANCIO EX ART. 175 C. 5-BIS

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;

d) variazioni delle dotazioni di cassa;

e) variazioni riguardanti il FPV (possono essere effettuate entro il termine di approvazione del rendiconto)

e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione.

LE VARIAZIONI DI PEG

Sono di norma di competenza della Giunta e possono essere adottate sino al 15/12, salvo quelle derivanti dalle variazioni di bilancio consentite sino al 31/12.

Alcune variazioni disciplinate dall'art. 175 c. 5-quater sono di competenza del responsabile finanziario.

LE VARIAZIONI DI COMPETENZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E DEI RESPONSABILI DELLA SPESA

LE VARIAZIONI EX ART. 175 C. 5-QUATER

Nel rispetto di quanto previsto dai **regolamenti di contabilità** i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il **responsabile finanziario** possono effettuare per ciascuno degli esercizi di bilancio:

a) **variazioni compensative del PEG** tra capitoli di entrata della stessa categoria e tra capitoli di spesa dello stesso macroaggregato. Sono escluse le variazioni che riguardano i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e i trasferimenti in c/capitale che spettano solo alla Giunta.

Non è richiesto il parere dell'organo di revisione.

Non è previsto alcun tipo di comunicazione.

LE VARIAZIONI EX ART. 175 C. 5-QUATER (SEGUE)

b) **variazioni di bilancio tra gli stanziamenti riguardanti il FPV e gli stanziamenti correlati.** Sono escluse le variazioni che derivano dal riaccertamento ordinario dei residui che sono di competenza della Giunta.

Possono essere adottate sino al 31/12.

Non è richiesto il parere dell'organo di revisione.

Sono comunicate trimestralmente alla Giunta.

La variazione può essere effettuata anche dalla Giunta comunale in sede di riaccertamento ordinario dei residui. In questo caso occorre il parere dell'organo di revisione.

LE VARIAZIONI EX ART. 175 C. 5-QUATER (SEGUE)

c) variazioni di bilancio riguardanti **l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti ad entrate vincolate**

d) variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria e ai depositi bancari intestati all'ente

e) le variazioni necessarie all'adeguamento delle previsioni riguardanti le partite di giro e conto terzi

e-bis) variazioni di esigibilità della spesa

LE VARIAZIONI DI CASSA

Studio Cella Paola - Via Gorra n. 24 - 29122 Piacenza
cella_paola@iol.it

LA VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI CASSA

Nel bilancio di previsione con riferimento al **primo esercizio**:

- occorre specificare le previsioni di cassa
- che devono assicurare un **fondo di cassa non negativo** al termine dell'esercizio

Fondo di cassa 1/1

+ Incassi in competenza e c/residui

- Pagamenti in competenza e c/residui

= Fondo di cassa 31/12 ≥ zero

Le previsioni di cassa sono altresì indicate nel PEG.

Studio Cella Paola - Via Gorra n. 24 - 29122 Piacenza
cella_paola@iol.it

LA VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI CASSA

Ne deriva che le previsioni di cassa potrebbero anche essere superiori alle previsioni di competenza.

Il saldo tra il totale degli incassi ed il totale dei pagamenti non deve necessariamente essere in pareggio, ma è necessario che:

Totale Pagamenti - Totale Incassi ≤ Fondo di cassa 1/1

Il limite massimo delle previsioni di cassa è dato dalla somma degli stanziamenti c/residui e degli stanziamenti c/competenza

Nel caso di stanziamenti insufficienti il Tesoriere non può procedere al pagamento dei mandati.

LA VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI CASSA

L'equilibrio del "saldo di cassa non negativo" deve essere riscontrato:

- nel bilancio di previsione
- durante la gestione (in occasione delle variazioni)*
- con la salvaguardia e assestamento.

*** N.B. Poiché il saldo di cassa finale appare solo nel quadro generale riassuntivo della gestione la verifica del saldo di cassa deve essere effettuata extracontabilmente, ed occorre darne atto nelle variazioni di bilancio e nella salvaguardia degli equilibri.**

LE VARIAZIONI DELLE DOTAZIONI DI CASSA

Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'Amministrazione adotta le **opportune iniziative anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi** (art. 183 Tuel)

LA VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI CASSA

Gli enti che ricorrono all'anticipazione di tesoreria o che utilizzano in termini di cassa entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti devono:

- aumentare la capacità di riscossione delle entrate, anche ricorrendo ad interventi di natura organizzativa/gestionale
- ridurre le spese correnti
- riprogrammare il flusso dei pagamenti relativo agli investimenti
- aumentare l'accantonamento al FCDE (per importi superiori ai minimi obbligatori)
- aumentare lo stanziamento del fondo di riserva di cassa
- verificare e riaccertare i residui attivi e passivi.

LE VARIAZIONI DELLE DOTAZIONI DI CASSA

Le variazioni delle dotazioni di cassa:

- sono adottate sino al 31/12 di ogni anno con delibera della Giunta;
- devono essere trasmesse al Tesoriere secondo gli schemi previsti dall'allegato 8 del D.Lgs. 118/2011;
- possono anche non essere in pareggio;
- sono comunicate al Consiglio, secondo le modalità indicate nel regolamento di contabilità;
- non necessitano del parere dell'organo di revisione.

IL FONDO DI RISERVA DI CASSA

Nel bilancio di previsione occorre prevedere un fondo di riserva di cassa (missione 20, programma 1, titolo I) il cui **importo minimo è pari allo 0,2% delle previsioni di cassa delle spese finali**. Non è previsto un limite massimo.

Le spese finali sono quelle dei primi tre titoli.

Il calcolo del Fondo va fatto sulle previsioni di cassa e non sulle previsioni di competenza.

I PRELIEVI DEL FONDO DI RISERVA DI CASSA

I prelievi sono di competenza della Giunta e possono essere adottati sino al 31/12 di ogni anno.

I prelievi possono servire per far fronte a carenze degli stanziamenti dei pagamenti di competenza e in c/residui.

I prelievi non vanno comunicati al Consiglio e non è richiesto il parere dell'organo di revisione.

I prelievi vanno comunicati al Tesoriere.